

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 2-141/2018

Oggetto: *“Intervento di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il sito denominato Zona A del comprensorio di Mirafiori”*

Comune: Torino

Proponente: Torino Nuova Economia s.p.a.

Procedura: Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40/98 e s.m.i..

Improcedibilità dell’istanza

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 05/07/2017 la Società Torino Nuova Economia s.p.a. - con sede legale in Torino Via Livorno 60 e Partita IVA 092119460012 - ha presentato domanda di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA, ai sensi dell’art. 4, comma 1 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e smi *“Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, relativamente al progetto di *“Intervento di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il sito denominato Zona A del comprensorio di Mirafiori”* in quanto rientrante nelle categorie progettuali n. 32 bis e 32 ter dell’Allegato B2 della l.r. 40/98 e s.m.i.;
- con nota prot. n. 94122 del 01/08/2017, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 45 giorni dalla data di avvio e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- per il medesimo progetto la Società TNE – Torino Nuova Economia s.p.a in data 03/05/2017 ha presentato istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 D.Lgs. 152/2006;
- in ottemperanza al principio della semplificazione amministrativa le istruttorie relative ai procedimenti di verifica di VIA ed autorizzazione unica ex art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state integrate in un’unica data della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 19/09/2017;

Rilevato che:

- già in sede di Conferenza dei Servizi era risultata la necessità di ricomprendere l’oggetto dell’istanza in esame al procedimento di bonifica in corso ai sensi dell’art. 242 del D.lgs 152/2006 e s.m.i.;

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE

Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino Tel. 011 861 6742 – 6830 - Fax 011 861 4275 - 4279

protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it

www.cittametropolitana.torino.it

- in particolare nel corso della suddetta seduta era emerso che *ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e di terre, rocce e materiali da scavo, il materiale di sottofondo (di riporto), anche se costituito da pietrisco serpentinitico ma con concentrazioni di amianto totale inferiori alla CSC di 1000 mg/kg e conforme ai limiti del test di cessione ai sensi del D.M 05/02/98, poteva non essere considerato rifiuto e riconducibile alla matrice materiale di riporto, assimilabile, ai sensi della normativa vigente, alla matrice ambientale "suolo" ed essere utilizzato all'interno del sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs 152/06, mentre, in caso di superamento delle CSC, poteva essere sottoposto alle procedure di bonifica. Se invece avesse presentato concentrazioni superiori alle CSC ed al test di cessione poteva essere gestito all'interno delle procedure di bonifica o alle procedure previste dall'art. 41 comma 3, L. 98/2013. Per quanto riguarda le traversine, i binari e gli altri manufatti rimovibili presenti in sito dovevano essere invece attivate le procedure previste dalla normativa in materia di gestione dei rifiuti;*
- l'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, rubricato "Esclusione dell'ambito di applicazione", dispone che "Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: [omissis]b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;[omissis]";
- il decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modifica dalla legge n. 28 del 24 marzo 2012, all'articolo 3, avente ad oggetto "Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti", ha chiarito che "Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "suolo" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri";
- al riguardo in data 10/11/2017, il Ministero dell'Ambiente ha altresì emanato una Circolare avente ad oggetto: *Disciplina delle matrici materiali di riporto - chiarimenti interpretativi*. Al p.to III **Gestione delle terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto** del documento viene precisato che... a) *le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto nei limiti di cui all'articolo 4, comma 3, del DPR n. 120/2017, che risultino conformi al test di cessione e non risultino contaminate, possono essere gestite come sottoprodotti;* b) *le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto non contaminate e conformi al test di cessione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012 possono essere riutilizzate in sito in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del DPR n. 120/2017.* c) *le terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto contaminate e non conformi al test di cessione ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, in relazione ai successivi interventi normativi rappresentati dall'articolo 34, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 133 del 2014 e dall'articolo 26 del DPR n. 120/2017 sono fonti di contaminazione. In tal caso, ai sensi*

dell'art. 3 comma 3 del decreto legge 25/2012, le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione devono, alternativamente e non cumulativamente, essere: 1) rimosse; 2) sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3) rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti;

- il D.Lgs 152/06, al Titolo V, Parte IV, Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti, alla Tabella 1 Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare, prescrive il limite di 1000 mg/Kg del parametro amianto, sia per i siti ad uso Verde pubblico, privato e residenziale che per i siti ad uso Commerciale e Industriale

Considerato che:

- sulla base di quanto sopra evidenziato, con Determinazione del Dirigente del Servizio Pianificazione e Gestione Rifiuti, Bonifiche, Sostenibilità Ambientale n. 335 – 35830 / 2017 del 20/12/2017, è stata dichiarata improcedibile l'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
- con lo stesso atto è stato inoltre disposto che la richiesta in esame venga ricondotta al procedimento di bonifica in corso, di competenza della Città di Torino ai fini di una gestione organica e coordinata dei diversi interventi che in tale ambito andranno condotti, così come previsto all'art. 242, c. 7 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto che:

- non è possibile considerare separatamente la valutazione ambientale da una verifica delle condizioni di autorizzabilità del progetto stesso e dunque di dover rigettare l'istanza di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA in esame;

Visti:

- i pareri dei soggetti interessati, in atti;
- la l.r. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi "Norme in materia ambientale"
- il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi

dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo **di dichiarare**, per quanto di propria competenza, **l'improcedibilità** dell'istanza di avvio alla fase di Verifica della procedura di VIA presentata in data 05/07/2017 dalla Società Torino Nuova Economia s.p.a. - con sede legale in Torino Via Livorno 60 e Partita IVA 092119460012 - relativamente al progetto di *"Intervento di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. presso il sito denominato Zona A del comprensorio di Mirafiori"*

Copia della presente determinazione verrà inviata al Proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 09/01/2018

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina